



TRIBUNALE DI GENOVA

VERBALE DI UDIENZA

- art. 480 e segg. c.p.p. -

Il giorno: 29 maggio 2008 alle ore 11.25

in Genova davanti al Tribunale di Genova - 1^a Sezione

Presidente: Dr. GABRIO BARONE

Giudice: Dr.ssa ANNALILLA DELLO PREITE

Giudice: Dr.ssa FULVIA MAGGIO

con l'assistenza del cancelliere: Giovanni Battista Parodi

non si procede alla fonoregistrazione

per la trattazione in pubblica udienza del processo N. 01246 /05 nei confronti di:

1) LUPERI GIOVANNI LIBERO non presente già presente (1)

assistito da: Avvocato DI BUGNO CARLO del foro di LUCCA di FIDUCIA

Avvocato MARZADURI ENRICO del foro di LUCCA

Sostituiti da avv. S. Romanelli ex art. 97 IV c.c.p.p. Dalle ore 14.18 è presente l'avv. Di Bugno

2) GRATTERI FRANCESCO LIBERO non presente già contumace (1)

assistito da: Avvocato NICO D'ASCOLA del foro di REGGIO CALABRIA di FIDUCIA

non presente

Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA

Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino

3) CALDARAZZI GILBERTO LIBERO non presente già contumace (1)

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA

Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino

4) FERRI FILIPPO LIBERO non presente già contumace (1)

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA

Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino

5) CICCIMARRA FABIO
LIBERO
assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA
Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino
Non presente. Presente dalle ore 14.18

6) DOMINICI NANDO
- LIBERO
assistito da: Avvocato RAIMONDO ROMANO
del foro di: GENOVA di FIDUCIA
(1) non presente già presente

7) MORTOLA SPARTACO
- LIBERO
assistito da: Avvocato GAZZOLO ALESSANDRO
del foro di: GENOVA di FIDUCIA
(1) non presente già presente

8) DI SARRO CARLO
LIBERO
assistito da: Avvocato GIACOMINI GIUSEPPE
IUNCA PIERGIOVANNI
del foro di: GENOVA di FIDUCIA
non presente già presente (1)
Sostituiti da avv. Salvarani, delega in atti

9) MAZZONI MASSIMO
- LIBERO
assistito da: Avvocato USAI SERGIO
del foro di: ROMA di FIDUCIA
non presente già contumace(1)

10) CERCHI RENZO
- LIBERO
assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA
non presente già contumace (1)
Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino

11) DI NOVI DAVIDE
- LIBERO
assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA
non presente già contumace (1)
Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino
Avvocato DANIELE GIOVANNA
del foro di: LA SPEZIA
Non presente

12) CANTERINI VINCENZO
- LIBERO
assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO
del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA
non presente già presente (1)
Avvocato ROMANELLI RINALDO
del foro di: GENOVA
Non presente

13) FOURNIER MICHELANGELO - LIBERO
 assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO
 del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 presente

Non presente

Avvocato ROMANELLI RINALDO
 del foro di: GENOVA

14) BASILI FABRIZIO
 assistito da: Avvocato LIBERO
 del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 presente

15) TUCCI CIRO
 assistito da: Avvocato - LIBERO
 del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 presente

16) LUCARONI CARLO
 assistito da: Avvocato - LIBERO
 del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 presente

17) ZACCARIA EMILIANO
 assistito da: Avvocato - LIBERO
 del foro di: MILANO di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 sostituito da avv. S. Romanelli ex art. 97 IV cpp; dalle ore 11.35 è presente l'avv. Porciani

18) CENNI ANGELO
 assistito da: Avvocato - LIBERO
 del foro di: MILANO di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 sostituito da avv. S. Romanelli ex art. 97 IV cpp; dalle ore 11.35 è presente l'avv. Porciani

19) LEDOTI FABRIZIO
 assistito da: Avvocato LIBERO
 del foro di: MILANO di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 sostituito da avv. S. Romanelli ex art. 97 IV cpp; dalle ore 11.35 è presente l'avv. Porciani

20) STRANIERI PIETRO
 assistito da: Avvocato - LIBERO
 del foro di: MILANO di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 sostituito da avv. S. Romanelli ex art. 97 IV cpp; dalle ore 11.35 è presente l'avv. Porciani

21) COMPAGNONE VINCENTO - LIBERO
 assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO
 del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA
 non presente
 già presente (1)
 presente

22) VUCERA MASSIMO - LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO
del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA

presente

23) PANZIERI MAURIZIO - LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO
del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA

presente

4) TROIANI PIETRO - LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di: GENOVA di FIDUCIA
sostituito da avv. Zunino, delega in atti

25) BURGIO MICHELE - LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato CIBIEN ALESSANDRO
del foro di: SAVONA di FIDUCIA

presente

26) GAVA SALVATORE - LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA
Sostituito ex art. 102 cpp da avv. Zunino
Avvocato FELICIANI Giuliana del foro di: LA SPEZIA

Non presente

27) FABBROCINI ALFREDO LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato COLA SERGIO del foro di: NOLA di FIDUCIA
Sostituito da avv. Zunino, delega in atti
Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di: GENOVA

28) FAZIO LUIGI - LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato PERUGINI DIEGO del foro di: ROMA di FIDUCIA
Sostituito da avv. S. Romanelli ex art. 97 IV cpp
Avvocato BATTAGLIESE SONIA del foro di: ROMA

29) DI BERNARDINI MASSIMILIANO LIBERO non presente già contumace (1)
assistito da: Avvocato LAURO MASSIMO del foro di: ROMA di FIDUCIA
Sostituiti da avv. Piccaro, delega in atti
Avvocato BIFFA MASSIMO del foro di: ROMA
sono presenti:
i Pubblici Ministri Dr. ZUCCA e Dr. CARDONA

Per il Responsabile Civile, Ministero dell'Interno, è presente il difensore, Avvocato Domenico Salvemini (Avvocatura dello Stato)

(1) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

Avvocato	Foro	Per le parti civili
AGUSTONI PIERO	Genova	Non presente
BIGLIAZZI STEFANO	Genova	presente
BONAMASSA GIORGIO	Milano	Non presente
CAFFERO MARCO	Genova	Sostituito da avv. Guiglia, delega in atti
CANESTRINI NICOLA	Rovereto	Sostituito da avv. Taddei, delega in atti
CANESTRINI SANDRO	Rovereto	Sostituito da avv. Taddei, delega in atti
CARUSO RAFFAELE	Genova	Sostituito da avv. Bruzzone, delega in atti
CAVALLO MINO	Taranto	Non presente
CONTI ALESSIO	Chiavari	Presente
COSTA FRANCESCA	Genova	Presente
CRISCI SIMONETTA	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
D'ADDABBO MARIA	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
D'AGOSTINO AURORA	Padova	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
DALORTO ERMANNO	Genova	Presente
D'AMICO FELICIA	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
DEL VECCHIO BRUNO	Roma	Sostituito da avv. Tartarini, delega in atti
DI RELLA AURELIO	Genova	Sostituito da avv. Maradei, delega in atti
FIORINI ELENA	Genova	Sostituito da avv. Tartarini, delega in atti
GALASSO ALFREDO	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
HALDIMANN FABIAN	Genova	Non presente
SCHMIEDERER SIMON	Genova	presente
TREIBER TERESA	Milano	Non presente
HINRICHS MEYER THORSTEN	Genova	Sostituito da avv. Guiglia, delega in atti
1. OLSSON HEDDA KATARINA 2. SVENSSON JONAS TOMMJ 3. HEGLUND CECILIA	Rovereto	Sostituito da avv. Taddei, delega in atti
CEDERSTROM INGRID THEA HELENA	Rovereto	Sostituito da avv. Taddei, delega in atti
VON UNGER MORITZ KASPAR KARL	Genova	Sostituito da avv. Bruzzone, delega in atti
PETRONI ANGELA	Taranto	Non presente
FASSA LILIANA	Chiavari	Presente
1. MARTENSEN NIELS 2. HUTH ANDREAS	Genova	Presente
1. MOTH RICHARD ROBERT 2. COBAS 3. SOC. COOP. LABORATORIO 2001	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
1. BLAIR JONATHAN NORMAN 2. BIANCO PAOLA 3. SCHIAVI GLORIA	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
GALANTE STEFANIA	Padova	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
1. MORET FERNANDEZ DAVID 2. SAMPERIZ FRANCISCO XAVIER	Genova	Presente
PERRONE VITO	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti
FNSI	Roma	Sostituito da avv. Tartarini, delega in atti
CESTARO ARNALDO	Genova	Sostituito da avv. Maradei, delega in atti
WAGENSCHHEIN KIRSTEN	Genova	Sostituito da avv. Tartarini, delega in atti
GUADAGNUTTI LORENZO	Roma	Sostituito da avv. Mulledo, delega in atti

GAMBERINI ALESSANDRO	Sostituito da avv. Sabatini, delega in atti	Bologna	1. FELIX MARCUELLO PABLO 2. VALENTI MATTEO MASSIMO
GIANELLI FAUSTO	Sostituito da avv. Passeggi, delega in atti	Modena	1. BRAUER STEFAN 2. CUNNINGAM DAVID JOHN 3. SIEVEWRIGHT KARA
GUIGLIA FILIPPO	Presente	Genova	1. BACHMANN BRITTA AGNES 2. GATERMANN CHRISTIAN 3. KRESS HOLGER 4. VILLAMOR HERRERO DOLORES 5. ZEHATSCHEK SEBASTIAN 6. ZUHLKE LENA
LERICI ANTONIO	Non presente	Genova	NOGUERAS CHABIER FRANCHO CORRAL
MALOSSO CARLO	Sostituito da avv. Guiglia delega in atti	Modena	1. ALBRECHT DANIEL THOMAS 2. BARO WOLFGANG KARL 3. DREYER JEANNETTE SYBILLE 4. HERRMANN JENS 5. HERRMANN JOCHEN 6. JONASCH MELANIE 7. RESCHKE MANFRED KAI
MALTAGLIATI PATRIZIA	Presente	Genova	1. DI PIETRO ADA ROSA
MAZZALI MIRKO	Sostituito da avv. Taddei, delega in atti	Milano	BERTOLA MATTEO
MENTIONE EZIO	Sostituito da avv. Tambusco, delega in atti	Pisa	1. BALBAS RUIZ AITOR 2. URGEGHE MARTA
MICALI FEDERICO	Non presente	Firenze	CIRIO DANIELE
MOSER LUCA	Sostituito da avv. Sabatini, delega in atti	Bologna	1. WEISSE TANJA 2. MAST ANDREA 3. FORTE MAURO
MULTEDO RAFFAELLA	Presente	Genova	BARRINGHAUS GEORG
NADALINI GIUSEPPE	Sostituito da avv. Conti	Genova	PRIMOSIC FEDERICO
NESTA LIANA	Non presente	Napoli	HUBNER TOBIAS
NOVARO CLAUDIO	Sostituito da avv. Guiglia, delega in atti	Torino	JAEGGER LAURA
PAGANI GILBERTO	Sostituito da avv. Multedo, delega in atti	Milano	1. BARTESAGHI GALLO SARA 2. BUCHANAN SAMUEL 3. DOHERTY NICOLA ANNE 4. MCQUILLAN DANIEL 5. BARTESAGHI ENRICA 6. BRUSETTI RONNY 7. GANDINI ETTORINA
PASSEGGI RICCARDO	Presente	Genova	1. KUTSCHKAU ANNA JULIA
PASTORE MASSIMO	Sostituito da avv. Guiglia, delega in atti	Torino	1. COVELL MARK WILLIAM 2. GOL SUNA 3. GIESER MICHAEL ROLAND

ROBOTTI EMILIO Sostituito da avv. Passeggi, delega in atti	Genova		
ROMEO FRANCESCO Sostituito da avv. Tartarini, delega in atti	Roma		
ROSSI DARIO Sostituito da avv. Passeggi, delega in atti	Genova		
SABATTINI SIMONE Presente	Bologna		
SACCO GIANLUCA Sostituito da avv. Passeggi	Genova		
SANDRA ANDREA Non presente	Udine		
SODANI PAOLO ANGELO Sostituito da avv. Tambuscio, delega in atti	Roma		
TADDEI FABIO Presente	Genova		
TAMBUSCIO EMANUELE Presente	Genova		
TARTARINI LAURA Presente	Genova		
TRUCCO LORENZO Sostituito da avv. Tartarini, che deposita nomina a sostituto a far data dal 2/11/2005	Torino		
VASSALLO ALESSIA Non presente	Genova		
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI	Genova		
PAVARINI FEDERICO 1. GALEAZZI LORENZO			
GALLOWAY JAN FARREL 1. NATHRATH ACHIM 2. LELEK STELLA 3. GENOA SOCIAL FORUM	Genova		
PATZKE JULIA 1. BRIA FRANCESCA 2. FLETZER ENRICO 3. PODORNICH GABRIELLA 4. LUPPICHINI MANOLO 5. MESSUTI RAFFAELE	Bologna		
GIOVANNETTI IVAN	Genova		
SCALA ROBERTA 1. SCHLEITING MIRCO 2. TOMELLERI ENRICO	Udine		
PROVENZANO MANFREDI	Roma		
ALENIKOVAS TOMAS 1. CHMIELEWSKI MICHAL 2. COELLE BENJAMIN 3. MIRRA CHRISTIAN 4. POLLOK RAFAEL 5. SIBLER STEFFEN	Genova		
ALLUEVA FORTEA ROSANA 1. BRUSCHI VALERIA 2. DIGENTI SIMONA 3. MARTINEZ FERRER ANA 4. MASSO GUILTERMO PAZ	Genova		
BROERMANN MIRIAM GROSSE 1. ENGEL JAROSLAW JACEK 2. HAGER MORGAN KATHERINE	Genova		
HEIGL MIRIAM 4. SZABO JONAS 5. WIEGERS DAPHNE 6. ZAPATERO GARCIA GUILTERMINA 7. ZEUNER ANNA KATHARINA 8. SCRIBANI GIUSEPPE 9. CORDANO ENRICO 10. COSTANTINI MASSIMO 11. NANNI MATTEO			
BODMER FABienne NADIA 1. LUTHI NATHAN RAPHAEL	Torino		
SICILIA JOSE LUIS	Genova		

1. MADRAZO FRANCISCO JAVIER SANZ	2. OTTOVAY KATHRIN	Chiavari	1. FERNANDEZ ANDREA sostituito da avv. Giannantonio, delega in atti
1. RADIO ONDA D'URTO	2. ALBERTI MASSIMO	Padova	1. VICINI MANLIO non presente
1. BACZAK GRZEGORZ	2. DUMAN MESUT	Torino	1. VITALE GIANLUCA sostituito da avv. Guiglia

ad. 29/5/08

Sono altresì presenti, ai fini della pratica forense, i seguenti Dottori:

1. SSA Carmen Flazzei (Av. Giacomini)

avv. Dall'orto deposita documentazione medica per le PPCC Moret e Samperiz

Presidente interroga le parti sulle produzioni dibattimentali, in particolare per quanto riguarda le produzioni richieste dal PM all'udienza scorsa e quelle contenute nel faldone a disposizione in cancelleria di cui alla scorsa udienza.

L'avv. Romanelli per quanto riguarda la produzione richiesta all'udienza precedente dal PM si oppone a tutte le produzioni perché relazioni di servizio sono di soggetti alcuni dei quali sentiti dal Collegio e avrebbe quindi stato opportuno in allora valutare teste per teste al riguardo; trattasi di relazioni di servizio che nulla hanno a che fare con l'istruttoria dibattimentale e che non sono acquisibili ex art. 431 c.p.; si oppone a tutte queste produzioni, salvo il rapporto di Canterini che è corpo di reato. Si oppone anche alle acquisizioni delle dichiarazioni rese da Mortola, Gratteri, Caldarozzi e Canterini al comitato parlamentare perché non risultano ammesse dal tribunale.

L'avv. Zunino si oppone alle produzioni PM dell'udienza scorsa, ad eccezione dei sequestri CC del 1° luglio 2001, relativi al materiale rinvenuto alla Pascoli per il quale vi era già stata acquisizione. Questa ferma l'opposizione per gli altri atti.

Tutte le difese degli imputati si associano.

Il PM chiede che vengano formulate opposizioni non generiche

L'avv. Romanelli ribadisce opposizione all'acquisizione delle relazioni

Il PM dott. Zucca precisa che non risultava istanza di produzione per tali atti e che alcune relazioni erano sottoscritte da testimoni esaminati

L'avv. Zunino chiede se il materiale dei sequestri dei CC del 21 luglio è lo stesso materiale di cui il Collegio ha disposto l'acquisizione in precedente udienza.

Il PM Dott. Zucca fa presente che non è stato il PM a chiedere l'acquisizione del sequestro

Il Presidente chiarisce che era stata acquisita la relazione Gratteri al comitato parlamentare perché in tale sede aveva letto propria dichiarazione

Il PM precisa di aver fatto istanza di produzione come documenti di tutte le relazioni provenienti dall'imputato, e che il Tribunale non ha voluto acquisire atti della commissione quali le audizioni

Il PM Dott. Cardona fa presente che sulla base dello schema degli atti prodotti fornito dalla cancelleria risulta che all'udienza del 9 aprile 2008 le relazioni Mortola Canterini e Gratteri non risultano acquisite, né prodotte. Precisa che era stata richiesta l'acquisizione di tutte le relazioni a firma Mortola, Canterini e Gratteri, mentre Caldarozzi non risulta aver depositato al comitato; mancano quindi in atti le relazioni di Canterini e Mortola e chiede quindi di produrle; chiarisce che sono relazioni scritte depositate al comitato al momento dell'audizione

L'avv. Romanelli si oppone

Il Tribunale acquisisce, trattandosi della stessa situazione di cui alla relazione Gratteri già acquisita in precedente udienza

Il PM precisa che la relazione Caldarozzi è allegata alla relazione Micalizio già acquisita in atti

L'avv. Romanelli precisa che Canterini è venuto a deporre in dibattimento e quindi il momento in cui ne andava richiesta l'acquisizione della sua relazione al comitato era quello, la situazione non è quindi uguale a quella di Gratteri

Il Presidente chiarisce che documenti a firma dell'imputato sono acquisibili fino alla chiusura dell'istruttoria

L'avv. Romanelli insiste nell'opposizione all'acquisizione della relazione Canterini al comitato parlamentare

Il Presidente chiede in base a quale norma non potrebbero essere acquisite

L'avv. Romanelli insiste nell'opposizione perché atto non ripetibile

Il PM dott. Cardona si richiama all'art. 234 c.p.p. sul punto; per le relazioni di servizio precisa che vi sono relazioni già alfoliate nel faldone 32 da pag. 221 degli atti del PM e redatte da personale prevenzione criminale alla Pascoli, insiste per l'acquisizione delle relazioni di servizio, nella parte in cui possono essere utilizzate come accertamento di situazione di fatto hanno diritto di entrare nel fascicolo come atti irripetibili, come attestazioni di situazione di fatto di luoghi e insiste per l'acquisizione con tali limiti.

PM dott. Zucca chiarisce al riguardo ad esempio che la relazione Digos con cui si dà atto del avvenimento delle cassette da parte di Bassani Garbat e Pantanella è da trattarsi come se fosse verbale sequestro.

PM Dott. Cardona precisa che durante l'esame di Pantanella si discusse della sua relazione, perché ne erano due copie, una firmata da tutti i tre operanti, che vennero esibite al teste per il raffronto.

Presidente chiede chiarire quali siano le relazioni di servizio di cui si sta parlando

Avv. Porciani si oppone all'acquisizione

PM dott. Cardona precisa che la relazione di servizio di Pantanella 8 agosto 2001 è nel faldone PM 2 pag. 10, con una sola firma. Quando sono state mostrate al teste non vi fu esplicita acquisizione all'atto, ma precisa che gli atti provenienti da Garbat sono stati acquisiti e quindi anche la relazione firmata da lei si intende acquisita. Per le annotazioni di PG di Mortola del 22 luglio 2001, precisa che già allegata al verbale di arresto; per quella di Di Bernardini per l'aggressione al pattugliatore, che è allegata al verbale di arresto; anche quella di Panzieri è già allegata agli atti; quella di Nucera per il episodio dell'aggressione nell'istituto e la relazione Canterini del 21 luglio al questore sono anch'esse atti; la relazione Canterini 26 luglio 2001 è stata utilizzata nel corso dell'interrogatorio dello stesso.

quanto alla relazione Fournier, risulta nelle relazioni di servizio già acquisite; come la relazione Ferri 4 luglio 2001, Gava 24 luglio 2001; Fabbrocini 3 ottobre 2001 in relazione al personale partecipante alla Pascoli. La Relazione di Attonito 3 10 01 per il PM è già stata acquisita in altre udienze, poi vi sono le relazioni degli operanti Arcuri 2 10 2001; Greco Massimiliano 2 ottobre 2001; Santopolo 4 ottobre 2001; Santangelo 10 settembre 2001; Consolo 3 ottobre 2001; Colacicco 2 ottobre 2001; Agostino Aliandro 6 set 2002; D'arrigo 28 10 2001; De Carlo 28 9 2002, Romano 20 ottobre 2001; Morone 15 9 2001 Lattuca 20 ottobre Greco 20 ottobre, Marotta 5 11 2001 Guadagno 9 9 2002; Di Prindisi 9 9 2001; Ficarra senza data, Bordonaro 4 11 2001 Della Monica 4 11 2001 Martina Rini 14 1 2001 Piluso 20 10 01. Mastroianni 11 6 2001 e Altavilla 16 10 2001; il PM chiede acquisirsi tali atti, precisando che non provengono da imputati, ma da testi o persone non sentite.

Chiede acquisirsi anche la relazione su materiale acquisito alla Pertini di cui alla nota 9 agosto 2001 firma Mortola e Scrofoli sulla repertazione del materiale con in allegato la relazione di servizio di Bassani Panzanella e Garbat; della cartella con nota digos 3 ottobre 2001 sul personale Polstato intervenuto alla Diaz a firma Di Sarro; nota Digos 22 ottobre 2001, già prodotta con elenco personale S partecipante alla Diaz, elenco del 22 10 2001 con le foto in allegato; nota 18 10 2002 da sez PG per identificazione personale PS partecipante alla Pascoli; nota Salvermini 9 agosto 2002 relativa a indagini modalità con cui potevano essere stati redatti gli elenchi dei partecipanti; precisa che il vicequestore Salvermini è stato sentito in udienza; della fascetta "sequestri cc dopo il 21 luglio 2001".

Avv. Romanelli fa riferimento alla sentenza SSU del 18 12 2006 in tema di produzione di atti irripetibili, per la quale le relazioni di servizio della PG sono atti irripetibili solo se contengono accertamenti che non si può riprodurre in dibattimento tramite discussione dell'operante. Non ritiene che le relazioni di cui viene richiesta l'acquisizione abbiano tali caratteristiche; fa presente che quando l'antefatto ha prodotto la dichiarazione al comitato non era ancora stato indagato, e quindi la loro acquisizione avverrebbe in violazione degli artt 63 e 64 cpp; per le relazioni di servizio di Nucera e Panzieri, questi vennero sentiti a Sit dal PM e quindi tali atti non possono entrare nel dibattimento se non sottoposte agli indagati e se questi non hanno dato il consenso alla loro acquisizione.

Le difese imputati si associano.

Il PM produce sentenza SSU Cassazione 41281/06, che viene allegata al presente verbale

Vlle ore 12.05 il Collegio si ritira per deliberare

Vlle ore 14.10 il Collegio rientra in aula, ove sono presenti gli avvocati S. Romanelli, Porciani, Tuminio, Salvareni, Cibien, Costa, Taddel, Quattero per Lerici, Malagalli, Giannantonio, Passaggi, Tartarini e Bruzzone

Il Presidente dà lettura dell'allegata ordinanza

41281/06



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Nicola MARVULLI
Presidente

1 Dott. Giorgio LATTANZI
Componente

2 Dott. Giovanni de ROBERTO
"

3 Dott. Renato L. CALABRESE
"

4 Dott. Carlo G. BRUSCO (Rel.)
"

5 Dott. Secondo L. CARMENINI
"

6 Dott. Giovanni CANZIO
"

7 Dott. Aldo FIALE
"

8 Dott. Amedeo FRANCO
"

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GRECO Antonio nata a Biella il 20.9.1978

Avverso la sentenza del Tribunale di Biella in data 7.3.2005

Visi gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Carlo Giuseppe Brusco;

Udito il pubblico ministero nella persona dell'Avvocato Generale dott. Vitaliano Esposito

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

12
8

(II) L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite. La sesta sezione di questa Corte, alla quale il procedimento era stato assegnato, ha, con ordinanza 13 giugno 2006, disposto la trasmissione degli atti a queste sezioni unite rilevando che su

In conclusione il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

dibattimento. con la conseguente possibilità di acquisizione al fascicolo per il inquadabile tra gli atti non ripetibili della polizia giudiziaria e la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di infatti un atto di mera informativa ma conterrebbe un accertamento presenza della persona nella sua abitazione non costituirebbe rito; l'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria sulla - la violazione dell'art. 431 comma 1° lett. b del codice di

uffici del giudice anche nei casi di inerzia delle parti; giustificerebbe un'interpretazione non limitativa dei poteri pur sempre per fine ultimo la ricerca della verità; ciò processo penale, pur essendo fondato sul principio dispositivo, ha secondo il ricorrente, perché trascura di considerare che il nuovo primo grado ha dato della norma indicata non può essere condivisa, novembre 1992 n. 17, Martin) l'interpretazione che il giudice di cassazione (ed in particolare delle sezioni unite: sentenza 21 1993 n. 111) e a quello, assolutamente prevalente, della Corte di all'orientamento della Corte costituzionale (sentenza 26 marzo base dell'art. 507 c.p.p. in deduce:

A fondamento del ricorso il pubblico ministero ricorrente

agli organi di polizia giudiziaria. ascicolo per il dibattimento delle relazioni di servizio redatte arte; inoltre era stata respinta la richiesta di inserimento nel ritenendo inapplicabile questa norma nel caso di inerzia della a richiesta di ammissione dei testi ai sensi dell'art. 507 c.p.p. reva depositato la lista testimoniale e il giudice aveva respinto responsabilità dell'imputato; il pubblico ministero infatti non il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la resti domiciliari commesse tra il 6 e il 31 maggio 2000).

to di cui all'art. 485 cod. pen. (quattro evasioni dagli : ha assolto GRICO ANTONIO da plurime imputazioni concernenti il zo 2003 del Tribunale di Biella, in composizione monocratica, posto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza 7 curatore della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha I) La sentenza impugnata e i motivi di ricorso. Il

esso in fatto:

rambe le questioni proposte con i motivi di ricorso sussiste
traso nella giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo tema di contrasto nell'ordinanza di
ammissione si sottolinea che - dopo che le sezioni unite (con la
citata sentenza 6 novembre 1992 n. 11227, Martin) avevano
cenuo che il potere del giudice di disporre d'ufficio
assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507
p.p., potesse esercitarsi non solo quando non vi era stata
ecedente ammissione di prove ma altresì con riferimento a prove
e le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno richiesto - si
no formati due orientamenti divergenti nella giurisprudenza di
legittimità. Il primo, maggioritario, si è posto sulla linea
scolta dalle sezioni unite; secondo altre decisioni invece il
terore officioso del giudice nel procedimento di formazione della
rova può essere integrativo e sussidiario ma mai del tutto
stitutivo dei poteri propri delle parti.

In merito al problema relativo alla delimitazione del
concetto di atti non ripetibili - con particolare riferimento alla
ossibilità di inquadrare in questa categoria le relazioni di
servizio che riproducono attività di constatazione ed osservazione
effettuate dalla polizia giudiziaria - la sesta sezione ha
videnziato una duplice e ricorrente divaricazione nella
giurisprudenza di legittimità sostenendosi, in alcune decisioni,
che le indicate relazioni costituiscono atti non ripetibili
equiparabili a perquisizioni, sequestri ed ispezioni con la
conseguente possibilità di acquisire questi atti al fascicolo per
il dibattimento. Per converso il secondo e contrastante
orientamento esclude invece questa possibilità affermando che le
relazioni in questione costituiscono una mera constatazione ed
acquisizione della notizia di reato, che può essere agevolmente
ridescritta dall'operante nel corso del dibattimento, e non
possono quindi essere acquisite all'indicato fascicolo.

Considerato in diritto:

III) Gli atti non ripetibili in generale. Per ragioni di
ordine logico è opportuno esaminare preliminarmente la questione
relativa alla possibilità di acquisire al fascicolo per il
dibattimento le relazioni di servizio. Dalla risposta a questo
questo discende infatti la rilevanza dell'altro quesito perché
una risposta positiva (nel senso che la relazione di servizio di
cui si tratta nel presente giudizio fosse ritenuta acquisibile e
utilizzabile dal giudice) renderebbe privo di rilievo l'esame
dell'altro tema proposto.

Su questo problema il contrasto nella giurisprudenza di
legittimità è effettivo e risalente negli anni; anche dopo che le
sezioni unite di questa Corte l'avevano risolto con la sentenza 28
ottobre 1998 n. 4, Barbagallo, rv. 212758 - affermando la

Dal nuovo assetto della disciplina costituzionale sulla formazione della prova derivano quindi due conseguenze: 1) al di fuori degli altri casi indicati (consenso e provata condotta illecita) l'atto di cui si discute, per poter essere ritenuto non

"per accertata impossibilità di natura oggettiva".
caso di consenso dell'imputato, di provata condotta illecita e comma successivo consente la deroga a questo principio solo nel contraddittorio come regola per la formazione della prova mentre il della previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 111 che impone il l'art. 431 c.p.p. ma questa norma va oggi interpretata alla luce E' vero che la legge di attuazione indicata non ha modificato

L'inserimento del verbale di un atto della polizia giudiziaria nel fascicolo per il dibattimento, al di fuori dei casi previsti, costituisce infatti una deroga non solo al principio di oralità (che, pur caratterizzando il sistema accusatorio, non ha peraltro copertura costituzionale) ma in particolare al principio del contraddittorio nella formazione della prova perché consente che l'atto, formato nella fase procedimentale, venga utilizzato, previa lettura, per la decisione.

A differenza del tema che verrà successivamente affrontato quello relativo all'individuazione dei criteri da seguire per affermare la natura non ripetibile di un atto della polizia giudiziaria riguarda direttamente il "giusto processo" nell'assetto derivante dall'innovato art. 111 della Costituzione dopo la riforma introdotta dalla legge costituzionale 23 dicembre 1999 n. 2 e dopo l'entrata in vigore della legge di attuazione 1º marzo 2001 n. 63.

In particolare, per restare alle pronunzie più recenti, tra le decisioni che hanno seguito il percorso delle sezioni unite possono essere ricordate Cass., sez. V, 12 ottobre 2005 n. 39995, Gissì, rv. 232380; sez. II, 12 gennaio 2005 n. 2353, Are, rv. 230618; sez. III, 27 maggio 2004 n. 28930, Troncone, rv. 229494; mentre per l'orientamento opposto si sono espresse, tra le altre, Cass., sez. VI, 8 giugno 2004 n. 39230, Aiuto, rv. 230375; sez. I, 23 ottobre 2002 n. 37286, Marucci, rv. 222537; sez. I, 13 giugno 2003 n. 30122, Ventaloro, rv. 225493.

ossibilità di inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali di sopralluogo e di osservazione e delle riprese fotografiche connesse" (in una decisione peraltro dedicata all'esame di altri temi) - la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è nuovamente divaricata soprattutto sul quesito se rientrano tra gli atti irripetibili le relazioni di servizio sulle attività di constatazione, osservazione, pedinamento, controllo acc. mentre non v'è un effettivo contrasto sulla natura irripetibile degli atti che descrivono situazioni di luoghi, persone o cose soggette a modificazioni.

per verificare a quale nozione di ripetibilità abbia fatto riferimento l'art. 431 c.p.p. occorre intanto procedere con un criterio di esclusione considerando che mai potranno essere considerate originariamente irripetibili le dichiarazioni che, nell'impianto accusatorio del nostro codice, costituiscono il

Va ancora ricordato che possono ritenersi superate le teorie che facevano riferimento, per individuare gli atti in questione, alla natura di "atto a sorpresa" o di "atto indifferibile" (gli atti che hanno queste caratteristiche possono talvolta essere irripetibili mentre atti a sorpresa o indifferibili non necessariamente hanno caratteristiche di irripetibilità).

Il secondo errore in cui potrebbe incorrere l'interprete è quello di fare esclusivamente riferimento alla possibilità di descrizione delle attività compiute perché, in questo caso, sarebbe ben difficile ritenere non irripetibili quegli atti che, fino ad oggi, dottrina e giurisprudenza hanno concordemente ritenuto tali (perquisizioni, sequestri, arresto, fermo ecc.). L'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria infatti ben potrebbe essere chiamato a descrivere nel dibattimento le attività svolte in queste occasioni.

IV) Criteri per stabilire la natura non ripetibile dell'atto. Ciò premesso, non avendo il legislatore provveduto a individuare gli atti non ripetibili né ad indicare i criteri necessari per qualificare tale un atto del procedimento, sta all'interprete individuare questi criteri avendo presente la necessità di non incorrere in un duplice contrapposto errore: il primo errore è compiuto perché in questo caso non esisterebbe atto ripetibile in dibattimento non essendo mai riproducibile il contesto in cui l'atto è stato formato (anche le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti non sono ripetibili nel medesimo contesto).

Va ancora precisato che la non ripetibilità degli atti della polizia giudiziaria riguarda l'irripetibilità originaria mentre l'ipotesi prevista dall'art. 512 c.p.p. riguarda i casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto e che la disciplina degli atti non ripetibili riguarda, oltre che gli atti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, anche quelli compiuti dal difensore come prevede la lett. c dell'art. 431 a seguito della modifica introdotta dall'art. 15 della l. 7 dicembre 2000 n. 397.

petibile, non deve essere rinnovabile in dibattimento per accertata impossibilità di natura oggettiva; 2) in caso di porre una delimitazione degli atti acquisibili al fascicolo battimentale alle sole ipotesi nelle quali la rinnovazione sia effettivamente ed oggettivamente impossibile.

Per quanto riguarda altri casi di atti tipici comunemente ritenuti irripetibili (perquisizioni, sequestri, arresti ecc.) la costruzione è di meno immediata evidenza ma il concetto è analogo. Qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ridescritta in forma narrativa nel contraddittorio delle parti ma se questa attività si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa il risultato dell'attività può essere descritto ma non riprodotto.

Ciò appare evidente nel caso delle intercettazioni telefoniche (le cui trascrizioni sono peraltro inserite nel fascicolo per il dibattimento per espressa previsione normativa: art. 268 c. 7° c.p.p.). Chi le ha materialmente eseguite potrebbe, in astratto, descrivere in dibattimento le attività svolte ed anche riferire il contenuto delle conversazioni intercettate, ma in ipotesi potrebbe riferire sarebbe comunque diverso da quanto è stato captato e andrebbe dunque perduta un'informazione probatoria potenzialmente rilevante nel processo.

La ripetibilità non può peraltro consistere nella mera possibilità di descrivere le attività compiute dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. L'esame delle fattispecie oncordemente ritenute appartenere alla categoria degli atti non ripetibili consente invece di affermare che questi atti sono caratterizzati dall'esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa della polizia giudiziaria e dall'acquisizione di informazioni ulteriori derivate da questa attività; ma deve trattarsi di casi in cui questo risultato ulteriore non sia più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell'informazione probatoria o della sua genuinità. Insomma si deve trattare di un risultato estrinseco rispetto alla mera attività d'indagine che, di per sé, può sempre essere ridescritta in dibattimento senza che alcuna informazione vada perduta.

Un esempio di atto ripetibile con modalità narrative. Non è un atto che, ben prima della modifica dell'art. 111 della Costituzione, sia stata abrogata l'originaria previsione al fine (art. 500 comma 4° c.p.p.) che consentiva l'acquisizione al piccolo per il dibattimento delle perquisizioni ovvero sul luogo e dall'immediatezza del fatto, utilizzate per le contestazioni. Nel lancio tra i principi che si riferiscono alla formazione della l'atto e al rispetto del contraddittorio nella formazione della l'atto in tema di dichiarazioni la prevalenza non poteva che essere attribuita al secondo principio (unica eccezione potrebbe essere rigi ritenuta quella delle dichiarazioni rese da persona in punto morte).

E la conferma che il concetto di non ripetibilità è strettamente ricollegato (anche) alla modificazione di cose, luoghi e persone si rinviene nel disposto dell'art. 117 delle disp. att. c.p.p., che estende la disciplina dell'art. 360 c.p.p. agli accertamenti che modificano le situazioni indicate, e dell'art. 223 delle medesime disposizioni che prevede una particolare disciplina per le analisi di campioni con l'espressa previsione di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di analisi non ripetibili e dei verbali di revisione di analisi.

In questi casi la non ripetibilità trova un'indiretta conferma normativa nelle disposizioni degli artt. 354 commi 2° e 3° (che abilita la polizia giudiziaria a compiere rilievi sullo stato delle cose, dei luoghi e delle persone nel caso di pericolo di alterazione, dispersione o modificazione), 360 (che abilita il pubblico ministero, in situazioni analoghe, a disporre accertamenti tecnici non ripetibili utilizzabili nel dibattimento e 391 decies commi 2° e 3° c.p.p. (ove si fa espresso riferimento alla documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore in occasione dell'"accesso ai luoghi" e agli accertamenti tecnici non ripetibili). Queste norme consentono infatti, in deroga alla disciplina ordinaria, di svolgere attività investigativa - la cui documentazione è utilizzabile in dibattimento - a soggetti che in regola non dispongono dei relativi poteri proprio perché in dibattimento non sarebbe più possibile dare luogo al corrispondente mezzo di prova se non con la perdita della genuinità e quindi dell'affidabilità dell'atto.

In parte diversa è la nozione di non ripetibilità riguardante la descrizione di luoghi, cose o persone di interesse per lo sviluppo delle indagini, o per la celebrazione del processo, che assume carattere di irripetibilità quando si tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo (carattere peraltro presente anche negli atti tipici non ripetibili). In questi casi la non ripetibilità deriva non da un'assoluta impossibilità di descrizione delle situazioni modificabili ma dalla perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento dello stato di luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile, in caso di necessità, la ripetizione dell'atto.

Così l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro, la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione, la concreta privazione della libertà personale nei casi di arresto o fermo: tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori.

Anche nel caso delle relazioni di servizio si potrebbe affermare che queste attività materiali e questi rilievi potrebbero essere ripetuti in dibattimento con la descrizione e narrazione delle attività svolte da parte di chi le ha compiute e con la ricostruzione verbale della situazione di luoghi, persone e cose da parte di chi ha compiuto i rilievi. Ma non è così: il

Quindi, anche per le relazioni di servizio, perché possano essere ritenute non ripetibili non sarà sufficiente che contengano informazioni su attività d'indagine che, per loro natura, possono essere descritte in dibattimento ma è necessario che contengano la descrizione di un'attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone che, parimenti, possono essere ritenute non ripetibili perché soggetti a modificazioni secondo i criteri in precedenza indicati.

La questione è però impropriamente proposta perché il problema non è quello della denominazione dell'atto ma del suo contenuto. La nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica ma va ricavata dalla disciplina processuale. Ciò che rileva è il tipo di informazione contenuto nell'atto redatto dalla polizia giudiziaria: se contiene un tipo di accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente nel dibattimento, secondo i criteri indicati, l'atto dovrà essere considerato non ripetibile e quindi inseribile nel fascicolo per il dibattimento - indipendentemente dalla sua denominazione (la necessità di fare riferimento al contenuto dell'atto per verificare se la relazione si riferisca effettivamente ad attività non ripetibili è stata di recente ribadita da Cass., sez. I, 12 aprile 2005 n. 14664, Palermo, rv. 231328).

V) Le relazioni di servizio in particolare. Passando più specificamente al tema che forma oggetto del motivo di ricorso in esame va rilevato che il problema viene spesso impropriamente proposto come relativo alla verifica se le relazioni di servizio possano, o meno, essere considerate atti non ripetibili della polizia giudiziaria ai fini della possibilità del loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento.

In conclusione ciò che giustifica l'attribuzione della qualità di non ripetibilità ad un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore è la caratteristica di non essere riproducibile in dibattimento. Ma ciò non è sufficiente: nel bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova è necessario che l'atto abbia quelle caratteristiche di genuinità e affidabilità che possono derivare soltanto da quell'attività di immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il dibattimento.

Sarebbe poi singolare consentire che la polizia giudiziaria, con una mera scelta terminologica (qualificando come "relazione di servizio" un'informazione di reato) divenisse arbitra della possibilità di derogare al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

Del resto in che cosa si differenziano queste "relazioni di servizio" dall'informazione di reato prevista dall'art. 347 c.p.p. e della cui natura di atto ripetibile (salvo per quelle parti che possano farsi rientrare nella nozione in precedenza indicata) nessuno ha mai dubitato? Anzi nella redazione del nuovo codice il legislatore ha avuto presente proprio il vecchio "rapporto" quale elemento discriminante atto a sottolineare l'affermazione del sistema accusatorio nella formazione della prova pervenendo a mutarne la denominazione e ritenendo conclamata la non acquisibilità al fascicolo per il dibattimento.

Per esemplificare: il pedinamento può essere descritto in dibattimento da chi l'ha compiuto che potrà riferire, per esempio, delle attività svolte e delle persone con cui il pedinato ha avuto contatti. Se il pedinato verrà osservato mentre consegna sostanza stupefacente ad un terzo saranno l'arresto e il sequestro della sostanza che non potranno essere riprodotti in dibattimento non la descrizione dell'attività investigativa precedentemente svolta e delle modalità di acquisizione della notizia di reato.

Ma questa perdita dell'informazione probatoria non si verifica nei casi in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, accertamento della presenza di persone e di loro contatti, spostamenti ecc. ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine.

Ma questa perdita dell'informazione probatoria non si verifica nei casi in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, accertamento della presenza di persone e di loro contatti, spostamenti ecc. ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine.

Ma questa perdita dell'informazione probatoria non si verifica nei casi in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, accertamento della presenza di persone e di loro contatti, spostamenti ecc. ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine.

Ma questa perdita dell'informazione probatoria non si verifica nei casi in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, accertamento della presenza di persone e di loro contatti, spostamenti ecc. ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine.

Ma è chiaro che i casi che interessano sono quelli nei quali la relazione di servizio, per il suo contenuto, assume anche un'efficacia esterna. E dunque occorre fare riferimento alla norma che disciplina la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria: l'art. 357 c.p.p. E da questa norma è possibile ricavare un'ulteriore conferma di quanto si è fin qui detto: la relazione di servizio che descrive le attività di indagine in nulla differisce dall'annotazione prevista dal primo comma e come tale mai potrà essere acquisita al fascicolo per il dibattimento. La documentazione delle altre attività per le quali è richiesta la redazione del verbale potrà essere acquisita in presenza delle caratteristiche ricordate (quindi sempre per quelle previste dalla lett. d - perquisizioni e sequestri - e solo in presenza di caratteristiche di modificabilità nell'ipotesi della lett. f).

VI) La redazione dei verbali degli atti non ripetibili. Va a questo punto affrontato un problema ulteriore: l'art. 431 comma 1° lett. b parla di "verbali" di atti non ripetibili (e allo stesso modo si esprime la lett. c per gli analoghi atti del pubblico ministero e del difensore). Le relazioni di servizio non sempre vengono redatte con la forma del verbale anche per la (prevalente) funzione di atto interno all'amministrazione che le medesime svolgono.

Se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento. Parimenti se l'attività d'indagine è accompagnata da rilievi fotografici, fonografici o cinematografici (alla cui collocazione tra i documenti potrebbe essere di ostacolo la circostanza che non preesistono al procedimento; ma la soluzione è controversa: v. da ultimo Cass., sez. V, 20 ottobre 2004 n. 46307, Held, rv. 230394, che ha ritenuto che queste rappresentazioni siano acquisibili come documenti) anche queste attività di documentazione devono essere ritenute non ripetibili proprio perché non possono essere riprodotte in dibattimento se non con una descrizione narrativa che non riproduce quanto descritto nel rilievo fotografico, fonografico o cinematografico o cinematografico con conseguente perdita dell'informazione probatoria (oltre che della sua genuinità).

I casi in cui le relazioni di servizio si limitino a descrivere le attività di indagine rientrano dunque tra le attività ripetibili proprio perché la ripetizione si esaurisce con la descrizione narrativa di questa attività; tra l'altro, proprio per contrastare il pericolo di perdita dell'informazione probatoria derivante dal decorso del tempo e dall'attenuarsi dei ricordi, è previsto che il testimone possa essere autorizzato a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (art. 499 c. 5° c.p.p.).

In conclusione deve ritenersi corretta la soluzione adottata giudice e ribadita nella sentenza impugnata: la relazione di vizio della quale era stato chiesto l'inserimento nel fascicolo il dibattimento descriveva una mera attività di indagine curata con la sua esecuzione che poteva agevolmente (e senza data di alcuna informazione probatoria) essere descritta in

La natura di atti non ripetibili dovrà invece essere onosciuta agli accertamenti e rilievi planimetrici o umetrici (per es. a seguito di un incidente stradale o nel caso di violazioni urbane), alle rilevazioni di rilievi su luoghi, cose e persone (per es. per accertare la senza di tracce di sparo o di sostanze stupefacenti) in tutti i in cui vi sia possibilità di mutamento delle situazioni evate.

Si pensi al verbale di constatazione della polizia tributaria non potrà essere considerato atto irripetibile salvo che per le parti che documentino situazioni modificabili (per es. la presenza del magazzino, le risultanze di documentazione stabile che non viene sequestrata o altre situazioni soggette a azioni per opera del tempo o delle persone) e analogamente per nto riguarda i verbali relativi alle infrazioni in materia di oro e quelle in materia di circolazione stradale.

VII) Conclusioni sul secondo motivo di ricorso. In base ai principi enunciati possono in parte ricomporsi anche le divergenze si sono riscontrate sulla natura non ripetibile di atti di lo genere compiuti dalla polizia giudiziaria (se si tratta di di privati - per es. querela e denunce - il problema della irripetibilità originaria neppure si pone trattandosi di atti atibili in forma narrativa) dovendosi escludere che la agoria degli atti non ripetibili costituisca un *numerus unus*.

Se invece l'atto non contiene questi elementi è la stessaiplina codicistica che ci fornisce la soluzione: l'art. 142 (se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto). La conseguenza che, in questi casi, l'atto non potrà essere la stato al fascicolo per il dibattimento anche se contiene la mentazione di atti non ripetibili.

In questi casi se la relazione riguarda atti non ripetibili vi dubbi sulla possibilità di utilizzazione dell'atto vendosi, il problema accennato, in una questione nalistica.

al dibattito; né esisteva alcuna situazione di luoghi, cose o persone modificabile per il decorso del tempo. Non poteva quindi essere acquisita e utilizzata senza il consenso delle parti.

VIII) I poteri di iniziativa probatoria del giudice. Accertato che il giudice ha correttamente escluso che l'atto in questione potesse entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento occorre ora affrontare la questione - che forma oggetto del primo motivo di ricorso - relativa all'ambito dei poteri di iniziativa probatoria del giudice nel processo penale.

La sesta sezione di questa Corte ha rilevato come, dopo la più volte ricordata sentenza Martin di queste sezioni unite (le cui conclusioni sono state condivise dalla Corte costituzionale), sia periodicamente riemerso, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento di segno opposto che restringe i poteri officiosi del giudice escludendo in particolare che questi poteri possano esercitarsi nei casi di inerzia delle parti.

L'analisi della giurisprudenza di legittimità dimostra peraltro come gli orientamenti effettivamente dissenzienti rispetto a quello delle ss. uu. siano assolutamente episodici: per quanto consta in realtà questi precedenti sono costituiti dalla sentenza sez. V, 1° dicembre 2004 n. 15631, Canzi, rv. 232156 e dalla più risalente sez. I, 30 gennaio 1995, Rizzo, rv. 201939. Altre decisioni (sez. I, 28 settembre 1995, Di Lena, rv. 202864; sez. I, 8 giugno 2000, Fidermo, rv. 216595 e sez. III, 10 dicembre 1996, Adragna, rv. 207461), pur talvolta accreditate (anche nell'ordinanza di rimessione a queste sezioni unite) come espressione del contrario orientamento, sono in realtà caratterizzate da peculiarità dei singoli casi (peculiarità che, nell'economia di questa decisione è irrilevante esaminare) che non consentono di ritenere adesive dell'uno o dell'altro orientamento.

Ciò premesso occorre osservare, come prima riflessione sul tema, che è comunemente riconosciuto che il nuovo codice, pur richiamandosi ad un modello processuale che fa riferimento al c.d. "processo di parti" non abbia peraltro inteso accogliere integralmente il principio dispositivo che pur caratterizza questo tipo di processo. Del resto questo principio neppure è integralmente accolto nel processo civile - tipico processo di parti nel quale il principio dispositivo trova la sua più ampia applicazione - nel quale il giudice è dotato (art. 115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117; ispezione di persone e di cose: art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d'informazioni alla p.a.: art. 213; assunzione di testi de relato: art. 257 ecc.).

Ma l'art. 507 ha un diverso ambito di applicazione e, soprattutto, un diverso scopo: quello di consentire al giudice che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone - di

funzione di garantire un esercizio indipendente dell'azione penale - per es. in Francia - il giudice istruttore svolge altresì la funzione di garantire un esercizio indipendente dell'azione penale (va anche ricordato che in alcuni paesi dove sopravvive il ministero pubblico, sono state opportunamente trasferite al pubblico ministero alcune attività che, nel codice di procedura penale, erano attribuite al giudice istruttore).
Il giudice istruttore, in realtà, costituiva un organo d'accusa mascherato da giudice terzo e le sue iniziative erano prevalentemente dirette ad acquisire gli elementi per fondare l'accusa nel giudizio; aveva il potere di formulare egli stesso un'ipotesi ricostruttiva del fatto (nella prassi talvolta formulava anche i capi d'imputazione) e ricercava le fonti di prova necessarie a fondarla. Tutte attività che, nel codice di procedura penale, erano attribuite al giudice istruttore.

Occorre anche precisare che nella cultura giuridica europea continentale il principio dispositivo è stato visto come un antidoto non tanto alla sopravvivenza di poteri officiosi del giudice che, in sede di decisione, si trovi nell'impossibilità di adottare un giudizio equo e consapevole quanto al classico esempio del giudice inquirente rappresentato (ancor oggi nei paesi dove sopravvive) dall'istituto del giudice istruttore previsto anche dal nostro ordinamento prevalente.

Il problema è dunque quello di individuare l'ambito di applicazione dei poteri officiosi di natura probatoria del giudice e, in questa ottica, deve anzitutto rilevarsi che sull'assetto codicistico non ha influito la recente riforma dell'art. 111 della Costituzione che ha accentuato esclusivamente quello che costituisce il principio fondante del processo accusatorio - la formazione della prova nel contraddittorio delle parti - ma nulla ha innovato sul principio dispositivo che, pur essendo uno dei principi cui si ispirano i sistemi accusatori, non li caratterizza in modo così decisivo come i criteri che riguardano la formazione della prova.

Coerentemente quindi l'art. 507 c.p.p. conferma come questa azione nel processo penale non sia stata piena e incondizionata. Può anche ricordarsi - a conferma della compatibilità del sistema accusatorio con le deroghe al principio dispositivo - che relativamente recente un'innovazione legislativa che ha consentito, nel sistema nordamericano, la nomina d'ufficio all'esperto indipendente (expert witness) da parte del giudice ad opera della Rule 706 delle Federal Rules of Evidence del 1975 riguardante sia il processo civile che quello penale) confermando formalmente una deroga del principio dispositivo che peraltro a giurisprudenza civile aveva già affermato (nella giurisprudenza penale permane ancor oggi un certo rifiuto nell'applicazione della riforma).

Una limitazione dei poteri probatori officiosi del giudice sarebbe idonea a vanificare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e si porrebbe in palese contraddizione con l'esistenza degli amplissimi poteri del giudice in tema di richiesta di archiviazione del pubblico ministero. E ciò spiega

Dal punto di vista dell'adeguamento ai principi costituzionali (ricordiamo comunque che il sistema accusatorio non è costituzionalizzato; sono costituzionalizzati alcuni principi fondamentali del sistema accusatorio) e dello scopo della norma è quindi evidente che all'art. 507 può essere dato il significato più ampio conforme alla formulazione letterale della norma. Senza dimenticare che questo assetto si inserisce in un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale che impone una costante verifica dell'esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, e quindi anche delle sue carenze od omissioni.

C'è un altro equivoco da superare: che questa limitazione del principio dispositivo nuoccia alla difesa dell'imputato o mini il principio della parità delle parti. Certo possono esservi pubblici ministeri che omettono di depositare la lista testi (per inerzia o per un erroneo convincimento di poter provare diversamente l'ipotesi di accusa: questo processo ne è un esempio) ma è forse statisticamente più significativa la percentuale di difensori negligenti che non utilizzano tutti gli strumenti a loro disposizione per un'efficace difesa dei loro assistiti. E l'art. 507 ha dunque anche la funzione di evitare che si pervenga a condanne ingiuste.

Ciò consente di eliminare anche l'equivoco secondo cui l'acquisizione d'ufficio delle prove da parte del giudice fa venir meno la sua terzietà. Il giudice istruttore del precedente ordinamento poteva non apparire terzo (e in parte non lo era) perché formulava ipotesi ricostruttive e indagava per averne conferma non diversamente dall'organo dell'accusa; ma perché mai intendeva giudicare a ragion veduta e non con informazioni conoscitive insufficienti ben sapendo che è possibile colmare almeno una parte delle lacune esistenti? E' questo potere (da esercitare solo in caso di assoluta necessità) un residuo del principio inquisitorio oppure vale a fondare un processo veramente "giusto"?

La disposizione del giudice sono più ampie e più probabile che la disposizione sul presupposto che se le informazioni probatorie a esclusivemente a salvaguardare la completezza dell'accertamento può più ragionevolmente affermarsi che la norma mira secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità) senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e

anche la differenza con quanto avviene nei sistemi accusatori di common law - nei quali le deroghe al principio dispositivo sono inesistenti (o assolutamente eccezionali) - essendo, questa disciplina processuale, ricollegata alla disponibilità dell'azione penale da parte del pubblico ministero che può rinunciare ad essa, il fatto, anche con la mancata richiesta di ammissione delle prove.

Va ancora osservato che le limitazioni che il diverso orientamento vorrebbe introdurre (che vi sia stata assunzione delle prove e non vi sia stata inerzia delle parti) neppure vengono accennate nella direttiva 73 della legge delega che parla genericamente di "potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova" mentre sia la relazione al progetto preliminare di quella al progetto definitivo confermano l'inesistenza di limitazioni (nel solo progetto definitivo è stato introdotto il limite temporale peraltro neppure connotato da caratteristiche di perentorietà).

Per quanto riguarda in particolare il limite temporale, è da rilevare che l'affermazione, contenuta in alcune isolate decisioni (e in alcuni commenti), che la formulazione della norma non consentirebbe di applicare il principio dell'ammissione d'ufficio delle prove perché la norma fa riferimento allo spazio temporale successivo alla "acquisizione delle prove" costituisce un'evidente forzatura apparendo ovvio che la norma si riferisce al caso normale in cui acquisizione di prove vi sia stata ma sarebbe privo di senso inserirvi un divieto quando acquisizione di prove non vi sia stata o quelle proposte non siano state ritenute ammissibili.

La tesi che più ragionevole, ma non condivisibile, è la tesi che configura il divieto come una sorta di sanzione per l'inerzia della parte ma anche questa opzione incontra le obiezioni di cui si è detto: la formulazione letterale della norma contrasta con questa interpretazione e i limiti in cui, nel nostro sistema processuale, sono stati accolti i principi del sistema accusatorio non consentono di escludere un'iniziativa di ufficio del giudice diretta ad acquisire le informazioni necessarie per la sua decisione.

Deve quindi essere confermato l'orientamento espresso da queste sezioni unite con la già citata sentenza Martin del 1992 (e condiviso anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 marzo 1993 n. 111) nella quale opportunamente si rilevava, a conferma della correttezza dell'orientamento di ritenere il potere del giudice esercitabile anche in caso di inerzia delle parti, che nel giudizio di appello al giudice è consentito (art. 603 comma 3° c.p.p.) di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in tutti i casi previsti dai commi precedenti e quindi anche nel caso di prove che, benché conosciute, non erano state assunte.

IL PRESIDENTE
(dr. Nicola Marulli)

SEZIONI UNITE PENALI

Deposito in Cancelleria

18 DIC. 2006

IL CANCELLIERE

IL CONSIGLIERE RELATORE

(dr. Carlo Brusco)

Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2006.

La Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite penali, annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Biella.

P. Q. M.

IX) Conclusioni. Consegue alle considerazioni svolte l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice che l'ha pronunciata che dovrà quindi provvedere sulla richiesta di esercitare i poteri d'ufficio previsti dall'art. 507 c.p.p. senza che vengano in considerazione decadenze o inezie in cui le parti siano incorse.

R) Infine superfluo sottolineare che, a seguito dell'iniziativa officiosa, resta integro il potere delle parti di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova - secondo la regola indicata nell'art. 495 comma 2° c.p.p. (prova contraria) - la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio e, da diverso punto di vista, che l'esercizio del potere in deroga al principio dispositivo non fa venir meno l'onere del pubblico ministero di provare il fondamento dell'accusa e, tanto meno, l'obbligo per il giudice di rispettare i divieti probatori esistenti.

Può ancora aggiungersi che questo potere andrà esercitato nell'ambito delle prospettazioni delle parti e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare. La formulazione di un'ipotesi autonoma e alternativa da parte del giudice costituisce infatti (v. Cass., sez. un., 30 ottobre 2003 n. 20, Andreotti) "violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della giurisdizione".

V'è ancora, in questa sentenza, un'importante precisazione che consente di evitare che l'esercizio del potere in esame avvenga in modo troppo esteso o addirittura arbitrario: l'iniziativa deve essere "assolutamente necessaria" (sia l'art. 507 che il 603 usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe "assolutamente necessaria") diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti.

IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione I penale

Sull'istanza di acquisizione documentale formulata dal Pubblico Ministero, sentite le parti,

rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte (v. Sez. U. Sentenza n. 41281 del 17/10/2006 Rv. 234906), "non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria...", come nel caso, ad esempio, in cui "la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti, spostamenti ecc. ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v'è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l'attività d'indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine";

rilevato che le relazioni di servizio di cui il P.M. ha chiesto l'acquisizione, seppure ai limiti finiti indicati nella sopra citata sentenza della Suprema Corte, non contengono descrizioni di fatti, luoghi o circostanze che non possano essere agevolmente ripete in giudizio, senza alcuna perdita di informazioni probatorie rilevanti, come del resto già avvenuto da parte di diversi testimoni autori di alcune delle relazioni di servizio in questione;

ritenuto pertanto che le relazioni in esame non possano essere acquisite, attesa l'opposizione espressa in proposito dalle difese degli imputati;

ritenuto invece che le relazioni di servizio provenienti dagli imputati e le relazioni a loro firma in base al disposto dell'art. 237 c.p.p., che non pone limiti in proposito, possano essere acquisite,

P. Q. M.

respinge l'istanza di acquisizione delle relazioni di servizio diverse da quelle sottoscritte dagli imputati e dispone l'acquisizione delle relazioni di servizio e di quelle alla Commissione Parlamentare sottoscritte dagli imputati.

Genova, 29 maggio 2008.

Il Presidente

4000 h e 6th
del'ultima 23/5/01
IL CANCELLIERE 03
Giovanni Battista Perodi


A questo punto il Presidente fa presente che le parti devono ancora pronunciarsi sulla relazione della CT Tomellini su Zuhke Lena, di cui l'avv. Guiglia ha chiesto l'acquisizione agli atti e sulle dichiarazioni rese in sede di rogatoria da Herrmann Jochen.

L'avv. Tartarini deposita i seguenti atti: verbale di consegna plesso scolastico Diaz del 12/7/01; verbale di consegna materiali del 12/7/01 e verbale di ricognizione 11 luglio 2001

L'avv. Taddei produce trascrizione reperto audio acquisito all'udienza 7/6/06

Il PM dott. Cardona deposita atti che risultavano formalmente acquisiti ma non ancora materialmente prodotti, come da indice che si allega in copia ed inoltre verbale acquisizione fotografiche e documentazione dott. Valerio Gennaro.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA**



INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI

NR.PAG.

	Integrazione elenchi funzionari del 30.07.01
	Verbale interrogatorio Canterini del 21.09.01
	Verbale interrogatorio Canterini del 29.01.03
	Trascrizione interrogatorio Canterini 21.09.01
	Trascrizione interrogatorio Canterini del 21.09.02
	Relazione Parlamentare Dott. Mortola
	Relazione parlamentare Canterini
	Sottofascicolo Duman Mesut
	Sottofascicolo Zehatschek S.
	Fotografie Hager
	s.i.t. Cremonini
	Sottofascicolo R.L.S. Parma
	Sequestri sfollagenti
	Copia pagine allegate a interrogatorio Hager
	Nota IV Reparto Mobile Direzione del 08.05.2002
	Stampa fotogrammi fotografici
	Trascrizioni interrogatorio dr. Di Sarro del 23.10.03

*Verale interrogatorio P. Me. + mono. D. Agnana
+ verbale. verbale. P.M.*

Fa inoltre presente che la relazione cartacea del tecnico fotografico Pagani è presente nel fascicolo F8 delle produzioni dibattimentali e che oggi vengono prodotte le trasposizioni su carta dei fotogrammi estrapolati da Pagani. Produzione verbale acquisizione fotografica e documentazione dott. Valerio Gennaro, già formalmente acquisito.

Il PM avanza inoltre istanza di produzione della richiesta di archiviazione del procedimento nato per arresto degli occupanti della Klee, delle relazioni degli indagati connessi Valeri, Vitali e Cavalli; della traduzione operata dalla Digos del materiale cartaceo sequestrato a Szabo Jonas, materiale già in atti; della nota Mortola e Dominici su acquisizione e riversamento su VHS delle due cassette acquisite e non sequestrate alla Pascoli, del 9 agosto 2001 e 4 agosto 2001; della richiesta 9 agosto 2001 di Mortola e Scrofani su autorizzazione ad effettuare rilievi sulle bottiglie molotov; della richiesta di accertamento 8 9 2001 della polizia scientifica della Liguria, menzionata durante l'esame di Cavallera; dei certificati medici delle PPCC Wieggers, Ottoway e Dreyer, della relazione Fusaro sulle condizioni della Diaz al momento della riconsegna all'amministrazione; degli atti del corso di preparazione del VII nucleo sperimentale allegati alle relazioni davanti al comitato parlamentare; della relazione a firma Mortola del sulle indicazioni operative in caso di arresto del 17 luglio 2001 a firma Mortola;

chiede produzione di nota di trasmissione dell'ufficio GIP a Procura che incardinò la nascita del procedimento per lesioni ai danni degli occupanti della Diaz; della richiesta di archiviazione del procedimento 13104/01 sorto sulla base del verbale di arresto degli occupanti la Diaz e relativa ordinanza di archiviazione; della trascrizione della cassetta del teste Trotta; della nota redatta da avv. Taormina allora sotto segretariato agli Interni con riferimento a situazioni descritte dall'imputato Canterini, oggetto di domande in interrogatorio; chiede l'acquisizione della relazione di servizio di tutti i responsabili della cinurazione operata dai CC, Francione, Cremonini, Del Gais e Di Bari; della documentazione amministrativa costituita da 5 decreti del ministero degli Interni e da una circolare di trasmissione per organizzazione del dipartimento PS, del reparto SCO e della squadra mobili di cui si è discusso nell'esame di alcuni testi; in ordine al fascicolo riunito a carico di Troiani e Gava chiede produrre la richiesta di archiviazione avanzata dal PPM.

Il PM dichiara che depositerà tali atti in cancelleria indicizzati per metterli a disposizione della parti.

L'Avv. Romanelli chiede che venga concessa la possibilità di esaminare tali atti prima di pronunciarsi al riguardo e circa la relazione dell'avv. Taormina fa presente che venne nominato difensore da Canterini, chiede all'uopo fissarsi altra udienza prima del 3 luglio o di poter far avere in cancelleria proprie osservazioni al riguardo. Anche l'avv. Zunino chiede termine per esame degli atti di cui il PM ha chiesto la produzione in data odierna.

Il Presidente invita le parti ad avanzare oggi tutte le residue richieste istruttorie in modo che alla prossima udienza si possano definire; chiede che le difese depositino in cancelleria le loro posizioni sulle istanze odierne; interpellando le parti circa la loro disponibilità ad iniziare la discussione il 2 luglio anziché il 3 luglio con eventuale annullamento dell'udienza del 18 luglio 2008, invitando le parti a pronunciarsi al riguardo la prossima udienza.

Il Collegio rinvia per quanto sopra al 12 giugno 2008 ore 9.30

Avviso orale ai presenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.30

il cancelliere B3
Giovanni Battista Parodi

IL PRESIDENTE

Dott. Gabrio Barone